



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

**CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA
9 GIUGNO 2024.**

**ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA - TURNO ORDINARIO DI ELEZIONI
AMMINISTRATIVE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

**"PROPAGANDA ELETTORALE"
SCHEMA D'INTESA**

Handwritten signature

Handwritten initials

In data 17 maggio 2024, alle ore 18, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Pasqua Erminia Cioria, sono presenti:

- Per il Comune di Bari Dott.ssa Ilaria Rizzo – Segreteria Generale;
- per la Questura di Bari V.Q.A. Elisa Monsone e V.Q.A. Anna Patrizia Quero;
- per il Comando Prov.le dei Carabinieri Ten. Col. Alessio Nigro;
- per il Comando Prov.le della Guardia di Finanza S.Ten. Antonio Paccione;
- per il Comando della Polizia Locale di Bari Comm. Sup. Francesca Perchiazzi;
- i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici di cui all'unito elenco.

E' altresì presenti il dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune di Bari dott. Franco Manodoro.

La presente riunione è finalizzata a consentire lo svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alle competizioni elettorali si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo**

Handwritten signature: Paola Desi / Paola

Handwritten signature: Emi-Joban

Handwritten signatures of participants



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 17), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;

- l'esigenza di rispettare la *par condicio* per la quale a tutti partecipanti alle competizioni elettorali deve essere garantito uguale accesso alle forme di propaganda;
- **Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 28/2000 - "*Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*".
- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D.lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, comma 3 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Bari", "A. B.", "San", "A. B.", "F. B.", "M. B.", "R. B.", and "C. B.".



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

1. dal 30° giorno precedente a quello della votazione (venerdì 10 maggio 2024) ai sensi dell'art 7, primo comma, della legge n. 130/75 possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso **all'Autorità di P.S.**, previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75).
2. a decorrere dal giorno di indizione dei comizi ai sensi dell'art. 19, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
3. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
4. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate tra le varie liste o i vari candidati (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
5. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione elettorale (**venerdì 10 maggio 2024**) è vietata ogni forma di

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi i totem luminosi, gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.

Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ossia il 25 aprile 2024 (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V);

6. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
7. è consentita la distribuzione a mano di **volantini ma non il lancio dei volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);
8. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che a norma della legge 3 novembre del 2017 n. 165 hanno titolo all'assegnazione di spazi di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno);
9. sino al penultimo giorno antecedente la data di votazione, **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici**: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 87 del 13.04.2024 è stato pubblicato il provvedimento della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures at the bottom]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

Servizi Radiotelevisivi, recante: «*Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.*

Si evidenzia, inoltre, che sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), è stata pubblicata **la delibera n. 90/24/CONS** di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024, anche in riferimento a quanto indicato dall'art. 30: "*le piattaforme per la condivisione dei video sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell'ambito del The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022 e alle previsioni recate negli Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione 30 90/24/CONS dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024*".

10. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**a partire da sabato 25 maggio 2024**) sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Inoltre, **previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione** e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;

11. ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

l'apertura dei seggi anticipata, si considera giorno della votazione quello della domenica, pertanto, il cosiddetto "silenzio elettorale" avrà inizio dalla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75);

12. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti convenute si impegnano a **non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa**; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Modalità di svolgimento dei comizi

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e giuste consuetudini elettorali consolidate convengono che:

- nel corso di riunioni tecniche presso le autorità locali di P.S (Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana), potranno essere stabilite, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (**Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana**), almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;

- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino **al 5 giugno** prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del **6 e del 7 giugno**, ultimi due giorni di campagna elettorale i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00; **l'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici su richiamati.**
- lo spazio già prenotato sarà ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, previa tempestiva comunicazione
- all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o dei comitati di accordarsi in merito allo scambio reciproco, o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali, pertanto, non sarà, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto.

Il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to be 'F. De M...' and another 'C. De M...'.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'P. De M...' and 'P. De M...'.

Handwritten signatures at the bottom of the page, including 'P. De M...', 'P. De M...', 'P. De M...', 'P. De M.', 'P. De M.', and 'P. De M.'.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

Sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

Sc. P.
Pollo.

Modalità di svolgimento delle attività nei Gazebo

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- **all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;**
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma, e art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche.

S. Orma
Alfano
Tim. De Luca

Si richiamano al riguardo i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Inoltre, i rappresentanti delle parti politiche convenute concordano:

- a) di evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico - quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati - capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;

Beri
Alfano
De Luca

Alfano *De Luca* *Alfano* *De Luca*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

b) ad osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale.

I convenuti infine, concordano sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partito/movimento politico/ degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:

- gli Organi incaricati della vigilanza intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le parti intervenute adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il presente verbale sarà inviato a tutti i Sindaci dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari e ai delegati delle liste presenti, oltre che pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - U.T.G. di Bari all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/bari>.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Bari, 17 maggio 2024

Il Viceprefetto Vicario

XII Comune di Bari
Giovie Pirio

Per il Questore di Bari

XII COMANDANTE P.L. BARI

Per il Comandante Provinciale dei Carabinieri

Per il Comandante Provinciale Guardia di Finanza

I rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici di cui all'unito elenco.

Publio FC1
Luca M5S

Giulio Romano GEN URBANA

Giordano Pisanò (BARI BENE COMUNE)

Luca (FDI)

Roberto Pisanò (Agosca)

Luca Juhua (PROGETTO BARI)

Luca de Lando (CON LECCESI S. ANCO)
Gianfranco Pagan. (PD)